

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 102 DEL 28/01/2015

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / M.A.; Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.; Conferimento incarico a Legale designato da Reale Mutua Ass.ni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X X	FAVOREVOLE	X X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 28/01/2015	Al 12/02/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione**Premesso**

che con ricorso ex art 696 c.p.c. notificato in data 23.12.2014, la signora M.A. ricorreva contro questa Asl n. 2 di Olbia in persona del legale rappresentante *p.t.*, e contro il Dirigente medico Dott.ssa M.G.M., chiamandoli a comparire nanti il Tribunale di Tempio Pausania per l'udienza fissata per il giorno 03 febbraio 2015, richiedendo al Giudice adito di disporre accertamento tecnico preventivo volto alla determinazione ed alla quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente in seguito all'asserita errata diagnosi effettuata dal suddetto medico in occasione del ricovero presso il Presidio Ospedaliero di Olbia;

CONSIDERATO necessario costituirsi in giudizio per tutelare gli interessi dell'Azienda e della Dott.ssa M.G.M., poiché, le ragioni addotte dalla ricorrente si ritengono infondate alla luce della documentazione medica agli atti;

DATO ATTO che l'Azienda dispone di una polizza assicurativa che prevede l'assunzione da parte dell'Assicurazione Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. della gestione delle vertenze giudiziali con designazione di un legale a ciò demandato, con oneri a carico della Compagnia Assicuratrice medesima e con assenso dell'Assicurata, ex art. 32 delle condizioni di polizza;

RILEVATO che la Compagnia Assicuratrice Reale Mutua S.p.A., debitamente invitata ad assumere la gestione della vertenza sopracitata, con note e-mail del 07 e 08 gennaio 2015, si è dichiarata disponibile ad assumere la gestione della lite per conto dell'Azienda e del medico sopra indicato, individuando nell'Avvocato Gian Mario Dettori, del foro di Sassari, il Legale preposto alla difesa di questa Azienda;

RITENUTO pertanto opportuno conferire all'avvocato Gian Mario Dettori del foro di Sassari l'incarico di costituirsi in giudizio per tutelare e difendere gli interessi dell'Azienda e del medico convenuto nel suddetto atto;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di conferire mandato di patrocinio all' avvocato Gian Mario Dettori del foro di Sassari, affinché si costituisca nell'interesse dell'Azienda come sopra specificato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, con relativi oneri a carico della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Il Direttore Affari Generali, Affari
legali e Comunicazione: f.p.
Il Responsabile dell'Istruttoria: e.m.